



COMUNE DI POLVERARA
PROVINCIA DI PADOVA

Piazza San Fidenzio, 8 – 35020 Polverara (PD) P.I.V.A. 00736880287 – C.F. 80009830284
Centralino 049/9774811- Biblioteca 049/5855070 – Fax 049/5855275
e-mail segreteria@comune.polverara.pd.it - sito internet www.comune.polverara.pd.it

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL NIDO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17.12.2025

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 05.06.2026

Sommario

Art. 1: Oggetto del regolamento	3
Art. 2: Istituzione e gestione	3
Art. 3: Finalità del servizio	3
Art. 4: Commissione di valutazione	5
Art. 5: Costi di gestione e partecipazione delle famiglie	5
Art. 6: Calendario di apertura del nido e orari di frequenza	6
Art. 7: Utenza.....	6
Art. 8: Norme di accesso	7
Art. 9: Criteri di ammissione e di formazione della graduatoria del bando	8
Art. 10: Lista d'attesa	8
Art. 11: Ammissione al nido comunale	8
Art. 12: Obblighi sanitari per l'ammissione e la frequenza	9
Art. 13: Inserimenti.....	9
Art. 15: Affidamento e ritiro dei bambini	10
Art. 16: Tutela dei minori	10
Art. 17 Pagamento delle rette	10
Art. 18: Calendario ed orario di funzionamento	11
Art. 19: Servizio di refezione.....	12
Art. 20: Personale del nido	13
Art. 21: Funzioni del coordinatore pedagogico	13
Art. 22: Funzioni del personale educativo	13
Art. 23: Personale tirocinante	14
Art. 24: Oggetti personali	14
Art. 25: Documentazione.....	14
Art. 26: Ritiri e rinunce.....	15
Art. 28: Norma di rinvio	15

Art. 1: Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali, disciplina le modalità di funzionamento del nido comunale, sito in via Don Bosco n. 1 a Polverara.

Il presente Regolamento si fonda sulla centralità del bambino come “persona in formazione” e sul riconoscimento del diritto di cittadinanza delle bambine e dei bambini, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere protagonisti attivi del loro sviluppo all’interno di un contesto e di una rete di relazioni che devono favorire il benessere e la piena espressione delle potenzialità individuali.

Il presente Regolamento, in armonia con la Carta dei Servizi, disciplina le attività orientate alla programmazione, creazione e coordinamento del servizio rivolto alla popolazione infantile da 0 a 3 anni, al fine di rispondere ai bisogni educativi, esperienziali e di cura del bambino e alle esigenze sociali della cittadinanza intendendo offrire una pluralità di esperienze volte a promuovere i processi di formazione, di socializzazione e di apprendimento, in un contesto di vita attento alla valorizzazione delle diversità individuali.

Le norme contenute nel presente Regolamento:

- disciplinano l'accesso, la frequenza e la permanenza delle bambine e dei bambini all’interno del servizio, garantendo la trasparenza delle attività gestionali e la parità di trattamento;
- prevedono le modalità e le strutture della partecipazione delle famiglie e ne dispongono i principi per il loro funzionamento.

Art. 2: Istituzione e gestione

L’amministrazione comunale istituisce il nido, servizio dedicato alla prima infanzia, e ne mantiene la titolarità.

L’amministrazione comunale può gestire il servizio direttamente o in una delle forme consentite dalla normativa vigente nel tempo. In quest’ultimo caso il gestore risponderà direttamente all’amministrazione comunale dell’operato, dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità del servizio.

Il Comune esercita le funzioni di regolamentazione, verifica, valutazione e controllo del servizio. La localizzazione, le caratteristiche strutturali, la ricettività e l’organizzazione del servizio vengono determinate dall’amministrazione comunale, con riferimento alla normativa vigente nel tempo in materia.

Art. 3: Finalità del servizio

Il presente Regolamento fa riferimento al D.lgs. n. 65 del 13/4/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, il quale stabilisce che alle bambine e ai

bambini sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo. In particolare, il decreto:

- promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo d'istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del sistema integrato di educazione e d'istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
- promuove l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini, favorendo anche l'inserimento dei bambini con disabilità, attraverso un sistema di azioni positive finalizzate all'integrazione scolastica e sociale;
- sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie con i tempi di cura e lavoro;
- promuove la qualità dell'offerta formativa avvalendosi di personale docente qualificato attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale;
- promuove nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e dell'avvio alla cittadinanza secondo le indicazioni ministeriali fornite per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Il Regolamento fa inoltre riferimento al D.lgs. n. 66/2017 “Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” che mette a sistema gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica, valorizzando e armonizzando le politiche e la cultura inclusiva di tutti i soggetti coinvolti. Pertanto i Servizi 0-3 anni, al fine di rispondere ai bisogni formativi del bambino e alle esigenze delle famiglie:

- favoriscono lo sviluppo armonico dell'intera personalità del bambino nelle sue componenti fisiche, affettive, cognitive e sociali;
- sostengono lo sviluppo della genitorialità e incrementano la relazione di cura con la famiglia, in un'ottica di co-educazione attraverso la condivisione di modelli educativi tra genitori e personale educativo.

La finalità del servizio è quella di offrire ai bambini e alle bambine, in stretta collaborazione con le loro famiglie, un'opportunità di formazione, di socializzazione e di crescita delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali che favorisca il loro benessere ed il loro armonico sviluppo fisico e psichico. Il servizio intende dare risposte adeguate alle esigenze evolutive di ogni minore, sia come singolo sia come componente di un gruppo.

Il nido è altresì un'opportunità di intervento preventivo per realizzare programmi tempestivi ed efficaci di recupero di forme di disagio sociale, nonché per accogliere bambini diversamente abili attraverso un'adeguata integrazione con i servizi sociali e sanitari locali.

Il servizio si pone come strumento di realizzazione di politiche di pari opportunità tra uomini e donne, favorendo la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi dedicati alla famiglia.

Il nido è un luogo di informazione, formazione e diffusione di una cultura dell'infanzia aggiornata e caratterizzata dall'attenzione alle esigenze delle famiglie.

Per il miglior perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, il nido è costituito in forma di servizio flessibile, aperto alle esigenze determinate dallo sviluppo di nuovi o diversi bisogni diffusi e in grado di modificare la propria struttura in funzione delle trasformazioni sociali e culturali in atto.

L'amministrazione comunale può attivare a sua discrezione nuove e ulteriori iniziative e tipologie di servizi a carattere sperimentale, anche presso strutture diverse e in orari e periodi di inattività o chiusura del nido.

Art. 4: Commissione di valutazione

Viene istituita una Commissione di valutazione, riprogettazione e soluzione delle crisi, formata da due rappresentanti dell'amministrazione e due dell'ente affidatario del servizio di gestione, presieduta, quale quinto componente, dal Responsabile del Servizio dell'amministrazione comunale o da un suo delegato.

Partecipano alla Commissione di valutazione, senza diritto di voto, l'assessore comunale di riferimento, un consigliere di minoranza o suo delegato e un rappresentante dei genitori.

La Commissione che ha funzioni di confronto, coordinamento, consultazione, proposizione e vigilanza sull'approvazione del presente regolamento, si riunirà con cadenza semestrale.

Art. 5: Costi di gestione e partecipazione delle famiglie

Le famiglie sono tenute a contribuire alle spese di funzionamento del servizio mediante il pagamento di una tariffa di frequenza, il cui ammontare, è stabilito dal sistema tariffario definito dal Comune. L'ammissione e la frequenza al servizio è subordinata al regolare pagamento delle quote stabilite. Il mancato pagamento della tariffa mensile, decorsi trenta giorni dal termine fissato per il pagamento, darà luogo all'avvio delle procedure per il recupero delle somme non corrisposte.

Il regolare pagamento delle quote stabilite è condizione per l'ammissione alla frequenza per l'anno educativo successivo.

Eventuali contributi in conto gestione concessi da amministrazioni statali, regionali o provinciali sono destinati all'amministrazione comunale, titolare del servizio. L'amministrazione comunale potrà destinare tali contributi, o parte di essi, all'affidatario della gestione del servizio nei limiti delle spese dallo stesso sostenute.

Art. 6: Calendario di apertura del nido e orari di frequenza

Il nido rimane aperto 11 mesi l'anno (settembre - luglio), 5 giorni la settimana (lunedì - venerdì) dalle ore 7.30 alle ore 16.00.

Sono previste possibilità di prolungamento dell'orario (apertura nella prima e ultima settimana di agosto e apertura oltre le 16.00 fino alle 17.00) a seconda delle richieste degli utenti e degli accordi tra referente comunale e gli affidatari della gestione del servizio, specificando che, per questioni organizzative del servizio, una volta presentata la richiesta di orario prolungato non potrà essere revocata per l'intero anno educativo.

Le date di inizio e fine dell'anno scolastico, le chiusure durante l'anno per le festività natalizie e pasquali, nonché per il periodo estivo o per eventi straordinari, sono stabilite annualmente, tenuto anche conto, del calendario scolastico regionale e comunicato alle famiglie prima della data di inizio frequenza.

All'atto di iscrizione i genitori effettuano la scelta della tipologia oraria di frequenza (tempo pieno, parziale o prolungato). All'atto di ammissione del bambino gli educatori, d'intesa con il coordinatore, concordano con i genitori gli orari di ingresso e di uscita giornalieri, sulla base del modulo orario di frequenza prescelto. Eventuali modifiche della tipologia oraria di frequenza, richieste nel corso dell'anno, potranno essere autorizzate compatibilmente con le disponibilità organizzative del servizio.

I genitori sono tenuti al rispetto degli orari concordati.

asi:

- mancata frequenza, senza valido e giustificato motivo, per trenta giorni consecutivi;
- frequenti, gravi e reiterate trasgressioni alle norme del presente regolamento

L'orario di apertura e chiusura deve essere rigorosamente rispettato. I bambini possono uscire prima dell'orario previsto per motivate esigenze, previo accordo con il personale educativo. Qualora dopo l'orario di chiusura del servizio un bambino non sia ancora stato ritirato, il personale educativo presente è tenuto a prolungare la permanenza in servizio in attesa che la famiglia venga reperita.

Tale prolungamento d'orario sarà addebitato alla famiglia nella quota mensile successiva.

Art. 7: Utenza

Il bambino è soggetto portatore di diritti inalienabili, così come sancito dall'art.3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dal Parlamento italiano con Legge n. 176 del 27.5.91. L'Ente Gestore orienta le proprie attività in tal senso ed in particolare:

- riconosce il bambino come individuo e cittadino; – esplica le proprie attività in riferimento alla delicatezza e peculiarità del suo essere attivando forme di tutela e garanzia;

- crea le condizioni per avviare processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità specifiche di ciascun bambino rendendolo capace di esprimerle e sostenendolo nella formazione della sua identità.

Al nido sono ammessi i bambini e le bambine dai tre mesi a tre anni di età; ai bambini che compiono tre anni entro luglio è consentito completare l'anno di frequenza.

Art. 8: Norme di accesso

Le norme di accesso al nido sono finalizzate all'obiettivo fondamentale di garantire il diritto al pieno sviluppo della personalità, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione e assicurando la massima fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità intese a garantire la libertà e la dignità personale e realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto delle specifiche esigenze degli utenti.

In ottemperanza ai principi generali di cui al precedente comma 1 è vietata ogni forma di discriminazione basata su motivi personali, sociali, culturali, etnici, religiosi ed economici, e non possono rappresentare elemento di esclusione le minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, chiunque operi nell'ambito della gestione del nido adotta atteggiamenti basati sul principio del riconoscimento positivo di ogni forma di differenza attraverso la valorizzazione del contributo di ciascuno, la discussione ed il confronto delle esperienze e delle conoscenze. Allo stesso principio sono ispirate le misure organizzative che regolano l'attività del servizio.

Il limite di utilizzo dell'asilo nido è di 54 posti/bambino, con possibilità di aumentare i posti disponibili secondo le normative vigenti.

Il nido comunale accoglie in via ordinaria i minori di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, ripartiti in sezioni che rispettino le esigenze delle varie età dei bambini.

Per accedere al servizio occorre presentare domanda nel periodo stabilito, che viene emesso ad ogni anno educativo, compilando gli appositi moduli disponibili presso il sito del comune e dell'ente gestore.

I bambini già frequentanti mantengono il diritto al posto per l'anno scolastico successivo, a condizione che venga ripresentata domanda di iscrizione con le modalità e tempi descritti nel sito del comune o dell'ente gestore e che i pagamenti delle quote dell'anno precedente siano regolari; per i casi sociali è necessario ripresentare la relazione dei servizi socio-assistenziali aggiornata.

I bambini già frequentanti, le cui famiglie trasferiscono durante l'anno la propria residenza in altri Comuni, mantengono il diritto alla frequenza fino al completamento del ciclo scolastico.

Il coordinatore del nido deve aver cura di coprire costantemente tutti i posti/bambino disponibili della struttura, con inserimenti anche durante l'anno fino ad esaurimento della graduatoria del bando.

Per i bambini non ancora nati, non si accettano iscrizioni ma solo pre-iscrizioni.

Art. 9: Criteri di ammissione e di formazione della graduatoria del bando

E' prevista la predisposizione di una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri di priorità:

1. Residenti con entrambi i genitori che lavorano;
2. Residenti con un solo genitore che lavora;
3. Nonni residenti all'interno del Comune Polverara;
4. Non residenti, con un fratello iscritto in altra struttura scolastica a Polverara;
5. Non residenti.

In caso di disponibilità di posti, è possibile effettuare l'iscrizione in qualsiasi momento dell'anno scolastico.

Le iscrizioni di minori residenti i cui casi siano stati segnalati dai Servizi Sociali Comunali hanno diritto di precedenza assoluta.

La graduatoria viene approvata con apposito atto dal referente comunale competente, che provvederà inoltre alla pubblicazione della graduatoria stessa.

La suddetta graduatoria, dopo aver coperto tutti i posti/bambino disponibili, resta in vigore per l'intero anno scolastico, per la copertura dei posti che si dovessero rendere liberi nel corso dell'anno. Le eventuali dichiarazioni mendaci rese al momento della presentazione della domanda, oltre alle sanzioni previste dalla legge, comporteranno la decadenza dai benefici conseguiti.

Art. 10: Lista d'attesa

Le domande presentate nel corso dell'anno concorrono a formare una lista d'attesa, secondo i criteri di ammissione previsti dall'art. 9 e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Le famiglie che desiderino entrare in lista d'attesa devono compilare un modulo di preiscrizione, che non comporta alcun impegno né spesa.

Durante l'anno scolastico, una volta esaurita la graduatoria, in caso di posti ancora disponibili verrà utilizzata la lista d'attesa.

Ai criteri previsti dai commi 1 e 2 fanno eccezione i casi di residenti con disabilità ed i casi sociali, per i quali, dopo la presentazione della relativa domanda ai sensi del comma 1, in caso di disponibilità di posti, è prevista la precedenza assoluta.

Art. 11: Ammissione al nido comunale

Le ammissioni e gli inserimenti sono comunicati alle famiglie, seguendo l'ordine della graduatoria di riferimento. Le famiglie devono riscontrare la comunicazione, entro cinque giorni dal ricevimento, effettuando conferma o rinuncia scritta all'ente gestore.

In caso di irreperibilità della famiglia o mancata risposta nei termini stabiliti, il silenzio è considerato come rinuncia al posto e si provvede quindi ad assegnare tale posto al minore che segue in graduatoria, con conseguente cancellazione dalla lista del minore rinunciatario.

Art. 12: Obblighi sanitari per l'ammissione e la frequenza

Gli operatori del nido hanno l'obbligo di far rispettare le normali regole di salvaguardia della salute pubblica, dettate dal regolamento sanitario definito dall'ULSS di competenza.

Qualora durante la permanenza al nido il minore presenti uno stato di malessere quale febbre, diarrea, vomito, disturbi gastro-intestinali, eruzioni cutanee, congiuntivite o sospette forme infettive, gli educatori informeranno tempestivamente i genitori affinché provvedano a portare il bambino a casa. I bambini con le patologie sopracitate non sono ammessi al nido. Qualora il bambino venisse lo stesso presentato al nido, la coordinatrice, su segnalazione del personale educativo, disporrà che non venga accolto nella struttura.

In caso di allergie e intolleranze alimentari del minore che richiedono diete e/o attenzioni individuali e particolari, è necessario presentare adeguata certificazione del medico specialista.

Il personale del nido non è autorizzato a somministrare farmaci, nemmeno omeopatici o di erboristeria. Per il rispetto dei bambini frequentanti il nido, gli educatori e tutto il personale, i genitori sono tenuti a dare immediata comunicazione al personale in caso di malattia contagiosa o infettiva.

Il bambino rimasto a casa per malattia per un periodo superiore a tre giorni viene riammesso solamente con autocertificazione di avvenuta guarigione, o certificato del pediatra di libera scelta in caso di richiesta di rimborso per malattia.

Art. 13: Inserimenti

La coordinatrice concorda la data di inserimento del bambino e ne dà comunicazione ai genitori.

Allo scopo di agevolare l'inserimento del bambino è indispensabile la presenza di un familiare nei tempi e nei modi indicati dall'educatore. Viene richiesta al genitore che effettua l'inserimento la disponibilità continuativa per tutta la prima settimana di inserimento, mentre è richiesta una rapida reperibilità per la seconda settimana di inserimento.

L'inserimento del bambino al nido è subordinato alla normativa vigente in materia vaccinale.

I genitori sono tenuti a compilare tutta la modulistica consegnata nel corso del colloquio pre-inserimento e a riportarla firmata o firmarla nel corso del colloquio pre-inserimento.

Art. 14: Frequenza

Ogni anno viene individuato un Progetto didattico-educativo all'interno del quale si esplicitano gli obiettivi relativi al raggiungimento dell'autonomia, all'apprendimento delle regole di comportamento, alla sollecitazione ed al rinforzo delle conoscenze e delle abilità del bambino, stimolandone tutte le potenzialità.

Si richiede pertanto che la frequenza del bambino sia costante; nel caso di assenza prolungata i genitori dovranno avvertire il personale educativo, specificando in particolare se l'allontanamento sia dovuto a patologia contagiosa per gli altri bambini (come, ad esempio, nel caso delle malattie esantematiche, congiuntivite, vomito, dissenteria etc.) o per motivi familiari.

Il giorno del vaccino previsto dal calendario vaccinale della Regione, il bambino non potrà frequentare il servizio ma restare a casa in osservazione della comparsa di eventuali sintomi.

Art. 15: Affidamento e ritiro dei bambini

Il ritiro quotidiano dei bambini, a fine mattinata o a fine giornata, dovrà avvenire ad opera di chi esercita la potestà parentale o di persone appositamente delegate, che siano conosciute dal personale o che, comunque, vengano chiaramente identificate e per le quali sia certo il titolo di legittimazione in base al quale effettuano il ritiro (apposita delega).

L'autorizzazione dovrà essere compilata e firmata dal genitore che dovrà indicare con precisione le persone delegate a ritirare il bambino, allegando fotocopia del documento di identità che verrà richiesto a chi ritira il bambino. In caso del mancato rispetto di questa modalità, il bimbo sarà consegnato solo ad un genitore o a chi ne esercita la potestà genitoriale.

Art. 16: Tutela dei minori

L'ente gestore garantisce la copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile relativi a qualsiasi danno subito dal minore, compresi quelli originati dalle infrastrutture dove viene svolta l'attività.

Eventuali gite o passeggiate nel territorio sono organizzate prevedendo la presenza di personale/educatori con rapporto numerico a standard come previsto dalla normativa vigente (vedi art. 20).

Art. 17 Pagamento delle rette

La Giunta Comunale definisce annualmente l'importo della quota di iscrizione annuale e l'importo della retta mensile, e le comunica al Consiglio nella prima seduta utile.

Il pagamento della retta mensile deve avvenire entro il giorno 10 del mese di frequenza.

Il pagamento della retta può cessare solo a seguito di formale rinuncia al servizio, presentata dal genitore al Comune di Poverara tramite mail. Nelle mensilità con giornate di festività nazionali infrasettimanali la quota mensile fissa rimarrà invariata.

Casi di riduzione:

- ☐ assenza per malattia per più di 4 settimane continuative: - 50% della retta, solo su presentazione del certificato medico rilasciato dal pediatra di libera scelta;
- ☐ secondo figlio iscritto: - 20% della retta;

Nella retta mensile è compreso quanto necessario per il cambio e l'igiene dei bambini (es. asciugamani, detersivi) e la biancheria necessaria durante la permanenza al nido (lenzuola, cuscini e copertine, bavaglie). In caso di allergie o nel caso in cui la famiglia non approvi i prodotti utilizzati questi dovranno essere forniti dalla famiglia stessa a suo carico, senza nessun tipo di riduzione della quota variabile.

Mese di inserimento

Il pagamento della retta ha inizio a partire dal primo giorno di inserimento, a prescindere dal numero di ore effettuate.

Art. 18: Calendario ed orario di funzionamento

Al momento dell'iscrizione il servizio fornirà a ciascun genitore il calendario delle aperture e delle chiusure del nido per tutto l'anno educativo, copia del calendario sarà inoltre esposta in bacheca e nel sito comunale. Il servizio è attivo da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì ed osserva i seguenti orari di funzionamento:

- Orario parziale: 7.30/9.00 – 12.30/13.00
- Orario tempo pieno: 7.30/9.00 – 15.30/16.00

Eventuali ritardi vanno tempestivamente comunicati al personale educativo. Si raccomanda la massima puntualità, ed in particolare il rispetto del limite massimo delle 9.00 per l'ingresso al nido per consentire l'inizio delle attività. I ritardi non concordati o abituali precludono la frequenza del servizio. Ampliamenti migliorativi delle fasce orarie e dei giorni di apertura del servizio potranno essere attuati dall'ente gestore sulla base delle richieste pervenute.

I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita al fine di permettere agli educatori di svolgere al meglio la giornata educativa.

Art. 19: Servizio di refezione

Il servizio di refezione viene assicurato dalla mensa esterna per lo svolgimento del quale la stessa dovrà osservare tutte le normative in vigore, con particolare riferimento al sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) stabilito con D.L.155/97 in recepimento della direttiva europea 93/43 sull'igiene dei prodotti alimentari. Le pietanze vengono scodellate all'interno della cucina del nido comunale.

La dieta di lattanti, semi divezzi e divezzi terrà conto dei parametri indicati dalle tabelle dietetiche predisposte dal servizio sanitario sulla base dei valori indicati dai LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di energia e nutrienti) elaborati dall'Istituto Nazionale della Nutrizione. I parametri di riferimento citati per la formulazione delle tabelle dietetiche hanno come obiettivo quello di fornire un'alimentazione sana ed equilibrata, mantenendo tuttavia un rapporto sereno con il cibo e con l'ambiente. La dieta è stilata da un biologo nutrizionista ed inviata per l'approvazione agli uffici preposti del S.I.A.N.

La dieta è mensile e stagionale. Copia della dieta mensile/stagionale sarà consegnata a ciascun genitore. È obbligatorio presentare un certificato medico che attesti eventuali allergie od eventuali intolleranze di tipo alimentare, respiratorio o di qualsiasi altro genere. In particolare, per quanto concerne le allergie alimentari (così come per le intolleranze), all'interno del certificato medico, dovranno essere specificati tutti gli alimenti ai quali il bambino è allergico od intollerante.

Il certificato medico è fondamentale affinché il cuoco o l'addetto ai servizi della cucina facciano pervenire l'alimento alternativo. In caso di mancanza di tale certificato il cuoco non potrà procurarsi alimenti alternativi. Il certificato medico ha validità di 1 anno e va rinnovato di anno in anno.

È fondamentale che nel corso del colloquio preliminare all'inserimento il genitore illustri con chiarezza e precisione gli alimenti inseriti sino al giorno dell'ingresso al nido. Per gli alimenti non ancora inseriti, questi non potranno essere somministrati sino a quando la famiglia non avrà provato ad inserire l'alimento per almeno 15 giorni presso il proprio domicilio. Gli educatori devono essere costantemente aggiornati dai genitori circa qualsivoglia variazione della dieta del bimbo.

Ai lattanti sarà somministrato il latte di proseguimento (adatto all'età del bambino).

Il nido fornisce un tipo di latte di proseguimento in confezione integra, riportante il nome e cognome del bimbo. Il latte sarà somministrato per il tempo necessario compatibilmente agli step maturativi del bambino; quindi, raggiunto lo svezzamento la somministrazione di tale alimento verrà sospesa. Nel caso in cui la famiglia non approvi il prodotto utilizzato, questo dovrà essere fornito dalla famiglia stessa a suo carico, senza nessun tipo di riduzione della quota variabile.

I compleanni di ogni mese, vengono festeggiati in un unico giorno con un dolce fornito dall'ente gestore. Nel caso di feste, il buffet è di norma frutto di una contribuzione volontaria delle famiglie che potranno portare solo alimenti confezionati e di provenienza riscontrabile. Inoltre, nel corso delle feste, essendo i genitori presenti, essi stessi saranno responsabili di tutto ciò che il bambino ingerirà.

Per nessuna ragione, il bimbo può portare con sé, al nido, alimenti provenienti da casa: merendine, cioccolatini, patatine, etc. Qualsiasi alimento proveniente da casa e non posto sotto il controllo del personale educativo, come nei casi sopra-citati, verrà sequestrato al bimbo e consegnato al genitore.

Per diete a carattere etico/religioso è sufficiente un'autocertificazione.

Il costo del pasto viene stabilito in € 3,50 a presenza, comprensivo della merenda del mattino e del pomeriggio.

Art. 20: Personale del nido

Il personale operante presso il nido comunale deve corrispondere alle tipologie professionali prescritte dalle norme regionali in materia, nonché rispettare il rapporto educatori-utenti ivi stabiliti.

L'Ente Gestore assicura il costante coordinamento delle attività organizzative, pedagogiche, amministrative e contabili mediante un proprio referente.

In applicazione della legislazione regionale vigente in materia, è disposta nel micronido la presenza di:

- 1 coordinatore pedagogico
- 1 educatore ogni 6 bambini con età inferiore a 12 mesi
- 1 educatore ogni 8 bambini con età superiore a 12 mesi.

Il personale addetto all'educazione e all'assistenza dei bambini deve corrispondere alle tipologie professionali previste dalla normativa vigente.

L'orario di lavoro è svolto in turni tali da consentire la presenza del personale necessario durante tutto l'orario di apertura del nido.

Art. 21: Funzioni del coordinatore pedagogico

Il coordinatore pedagogico è responsabile del funzionamento del micronido con i seguenti compiti:

- coordinare le attività del personale addetto;
- approntare con tutti gli educatori la progettazione educativa annuale;
- determinare i turni del personale educatore e ausiliario in relazione all'orario di apertura del nido;

Art. 22: Funzioni del personale educativo

Gli educatori svolgono la loro attività con i bambini provvedendo a tutto quanto concerne i loro bisogni intellettivi e psico-fisici, tenendo però sempre presente che alla base dei suddetti bisogni è necessario avere stabilito con il bambino un buon rapporto di natura affettiva; più specificatamente:

- svolgono con i bambini attività sotto forma di gioco seguendo il programma del piano di lavoro;
- accolgono e curano i bambini nel nido stabilendo rapporti di collaborazione con i genitori e stimolandoli alla partecipazione attiva alla vita del nido;
- mediante la ricerca e la sperimentazione continua realizzano metodologia e contenuti educativi che assicurino il miglior sviluppo del bambino.

Art. 23: Personale tirocinante

Presso il nido possono essere presenti dei tirocinanti che assisteranno all'evolversi quotidiano della giornata educativa, osservando ed apprendendo quanto viene svolto e potranno partecipare ad alcuni momenti della giornata secondo le modalità definite dal tutor e dall'educatore che svolge funzioni di controllo nei confronti del tirocinante.

Art. 24: Oggetti personali

I genitori sono tenuti a portare e a sostituire periodicamente gli oggetti personali che si ritengono necessari al bambino quali:

- Un cambio completo (2 body, 2 magliette, 2 pantaloni, calzini, etc a seconda delle stagioni);
- Ciuccio

È opportuno vestire il bambino con indumenti che gli consentano di muoversi liberamente, di sporcarsi e di vivere appieno tutti i momenti della sua permanenza al nido.

Sono vietati braccialetti o cose preziose, giochi piccoli e cibo portati da casa per il pericolo di soffocamento.

Art. 25: Documentazione

Dopo l'avvenuta iscrizione è previsto un colloquio con i genitori per la raccolta di informazioni utili a favorire l'ambientamento del bambino. In questa occasione vengono richiesti:

1. Fotocopia di un documento d'identità valido di entrambi i genitori e del codice fiscale;
2. Documenti di delega e custodia del minore con allegata fotocopia del documento di identità del delegato;
3. Documento di tutela della privacy, trattamento dei dati personali e foto;
4. Versamento di € 100,00 a titolo di quota annuale di "iscrizione al servizio". Tale quota non può essere recuperata in caso di successiva rinuncia alla frequenza, sia che questa avvenga prima, durante o dopo il periodo dell'inserimento;
5. Compilazione della scheda informativa;

6. Certificazioni mediche riguardo patologie o allergie che richiedono particolari comportamenti da parte degli educatori;
7. Autorizzazione alla somministrazione del menù;
8. Accettazione firmata del regolamento.

Verranno consegnati:

- Calendario dell'anno scolastico in corso;
- Menù;
- Foglio controfirmato per l'accettazione del presente regolamento

Art. 26: Ritiri e rinunce

L'eventuale ritiro del bambino dal servizio dovrà avvenire con un preavviso scritto di almeno 30 giorni (nei quali il bambino potrà frequentare il nido) da saldare interamente; a titolo di penalità, verrà versata una somma pari al 100% della mensilità aggiuntiva (mese nel quale il bambino non potrà frequentare il nido) ad eccezione del caso di ricovero ospedaliero, documentato, del minore.

In casi rari (inadempienza contrattuale, mancato rispetto del regolamento, mancato pagamento delle rette di frequenza e qualora si ritenga che non ci siano i presupposti per continuare il percorso educativo) l'Ente Gestore con il Referente Comunale possono avvalersi della facoltà di dar seguito all'interruzione del contratto. In tal caso verrà data comunicazione scritta 30 giorni prima dell'interruzione dello stesso.

Art. 27 – Gestione dei reclami

In caso di necessità contattare il concessionario.

L'Ente gestore provvede con periodicità trimestrale ad inviare al referente comunale apposito report riassuntivo delle segnalazioni/reclami pervenuti avendo cura di descrivere le azioni correttive intraprese per ciascuno.

Art. 28: Norma di rinvio

Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti in materia ed agli altri atti nazionali e regionali aventi forza di Legge, allo Statuto del Comune, ai Regolamenti di carattere generale, nonché ad ogni altra vigente normativa.
